



Repubblica e Cantone  
Ticino

## Neobiota invasivi

### Corso AFOR

marzo – giugno 2018

Repubblica e Cantone Ticino

**Dipartimento del territorio**



# Neobiota invasivi

**Neobiota**: organismi esotici introdotti volontariamente o involontariamente dall'uomo dopo il 1492 al di fuori del loro spazio nativo.



**Neozoi**: animali



**Neofite**: vegetali



# Neobiota invaisivi



# Neofite invasive

**Neofite invasive**: neofite che si sviluppano e si diffondono molto velocemente **causando danni** alla **biodiversità**, alla **salute** e/o all'**economia**




**Non tutte le neofite sono invasive!**

~900 neofite nella flora svizzera


→ 56 invasive o potenzialmente invasive

= 1.2 % della flora spontanea totale


# Indigena o neofita?




# Neofita: invasiva o no?




# Neofita: invasiva o no?




# Le fasi di un'invasione biologica



# Le fasi di un'invasione biologica



# Le fasi di un'invasione biologica




# La situazione in Ticino

Posizione geografica:  
importante via di transito nord-sud

**550 neofite**

**41 invasive**



# Danni alla biodiversità e agli ambienti naturali

Perdita di specie indigene

Degradazione degli ambienti

Alterazioni delle condizioni  
e caratteristiche di un  
ambiente naturale



Kudzu (*Pueraria lobata*)



# Danni alla salute umana e animale



Panace di Mantegazzi (*Heracleum mantegazzianum*)



Allergie

Irritazioni cutanee e ustioni

Piante tossiche

# Danni all'economia

Piante « infestanti » tenaci nelle colture, pascoli, boschi, ...

Proliferazione nelle zone umide (pesca, turismo, nautica, canali, ...)

Proliferazione lungo strade e ferrovie (visibilità)

Destabilizzazione del terreno e erosione (argini, strade,...)

Danni a infrastrutture e costruzioni



# Basi legali

# Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb

## Articolo 29a Principi

Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:

- a. non possano mettere in pericolo l'uomo o l'ambiente;
- b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

[...]

# Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb

## Articolo 29d Messa in commercio

È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo conforme alle disposizioni, viola i principi di cui all'articolo 29a.

A tale scopo il fabbricante o l'importatore effettua un controllo autonomo.

[...]

# Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb

## Articolo 29e Informazioni degli acquirenti

Chiunque mette in commercio organismi deve:

- a. informare l'acquirente sulle loro proprietà importanti per l'applicazione dei principi di cui all'articolo 29a;
- b. fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all'articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.

# Ma?

**Quali sono gli organismi che mettono in pericolo l'uomo, l'ambiente o che pregiudichino la diversità biologica?**

# Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA

## **Articolo 15 Protezione dell'uomo, degli animali, dell'ambiente e della diversità biologica da organismi alloctoni**

<sup>1</sup>L'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da:

- a. non mettere in pericolo la salute dell'uomo e degli animali, in particolare mediante sostanze tossiche o allergeniche;
- b. non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollate degli organismi nell'ambiente;
- c. non pregiudicare le popolazioni di organismi protetti, in particolare di quelli elencati nella Lista rossa, o di organismi importanti per l'ecosistema interessato, in particolare quelli importanti per la crescita e la riproduzione di piante;

## Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA

### **Articolo 15 Protezione dell'uomo, degli animali, dell'ambiente e della diversità biologica da organismi alloctoni**

<sup>1</sup>L'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da:

- d. mettere in pericolo l'esistenza di specie di organismi non bersaglio;
- e. non pregiudicare in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente;
- f. non pregiudicare in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo.

## Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA

**In pratica → Lista nera !**

## Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA

### **Articolo 15 Protezione dell'uomo, degli animali, dell'ambiente e della diversità biologica da organismi alloctoni**

Gli organismi alloctoni invasivi secondo l'allegato 2 non possono essere utilizzati direttamente nell'ambiente; fanno eccezione le misure intese a combattere tali organismi [...]

## Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA (all. 2)

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Ambrosia con foglie di artemisia
<i>Crassula helmsii</i>	Erba grassa di Helms
<i>Elodea nuttalli</i>	Peste d'acqua di Nuttall
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Panace di Mantegazzi
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Soldinella reniforme
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamina ghiandalosa
<i>Ludwigia</i> spp. ( <i>L. grandiflora</i> , <i>L. peploides</i> )	Porracchie sudamericane
<i>Reynoutria</i> spp. ( <i>Fallopia</i> spp., <i>Polygonum polystachyum</i> , <i>P. cuspidatum</i> )	Poligoni asiatici, incl. ibridi
<i>Rhus typhina</i>	Sommacco maggiore
<i>Senecio inaequidens</i>	Senecione sudafricano
<i>Solidago</i> spp. ( <i>S. canadensis</i> , <i>S. gigantea</i> , <i>S. nemoralis</i> ; senza <i>S. virgaurea</i> )	Verghe d'oro americane, inclusi ibridi

## Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA (all. 2)

Nome scientifico	Nome italiano
Harmonia axyridis	Coccinella asiatica
Trachemys scripta elegans	Tartaruga dalle orecchie rosse
Rana catesbeiana	Rana toro

# Jardin Suisse



## Disposizioni e direttive giuridiche

Dall'autunno 2008, in Svizzera la gestione delle neofite invasive è disciplinata per legge.

Ne risultano le direttive seguenti.

- a) 18 piante proibite (segnate in giallo nell'opuscolo) non possono più essere commercializzate, importate, vendute, trasportate o messe a dimora. I trasgressori sono passibili di pena.
- b) Per altre piante con potenziale invasivo (segnate in viola), al momento della vendita vanno obbligatoriamente fornite informazioni sulla loro gestione (con etichette od oralmente). Un impiego e cure inadeguati possono causare una propagazione incontrollata.
- c) Il settore verde e gli ispettorati cantonali hanno convenuto una rinuncia alla commercializzazione di 24 delle specie contrassegnate in viola. La loro diffusione non è controllabile e il potenziale di danno è elevato. Chi vende lo stesso queste piante in Svizzera si espone a reclami.

# Base legale:

## Ordinanza sulla Protezione dei vegetali (in revisione 2018)

- **Art. 5 Divieti**  
Al di fuori di un sistema chiuso sono vietate la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione degli organismi di quarantena.
- **Art. 6, cap. 2: Obbligo di intervento e di notifica**  
Chiunque sospetta o constata la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su merci o colture, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente.
- **Art. 41: Sorveglianza del territorio**  
I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio. Organizzano un servizio di osservazione che garantisce la rilevazione della comparsa e della diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

# Organismi di quarantena

- Organismi particolarmente pericolosi (OPV) che potenzialmente possono essere nocivi per i vegetali.
- FAO: organismo nocivo di particolare pericolo che ha un'importanza potenziale per l'economia della zona minacciata, e che non è ancora presente in questa zona, oppure è presente ma non è ancora largamente disseminato, e fa l'oggetto di lotta ufficiale.

# La Legge federale sulle foreste (dal 2017)

- Approvazione del Parlamento (entrambe le Camere lo stesso giorno : 18 marzo 2016)
- Argomenti (oltre ad altri):
  - Effetti dei cambiamenti climatici
  - Lotta agli organismi nocivi nel bosco di protezione (già possibile), fuori dal bosco di protezione, **fuori dal bosco**.  
Art. 27a, lett. c:  
*«sorvegliare, eradicare o contenere gli **organismi nocivi anche al di fuori della superficie forestale** al fine di proteggere la foresta.»*



## Contatto e info

Mauro Togni

Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo

[mauro.togni@ti.ch](mailto:mauro.togni@ti.ch)

091 814 29 08

**Vi ringraziamo per la collaborazione!**